

Legge Regionale 29 novembre 1983, n. 37.

«Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 1° febbraio 1980, n. 8 e 5 agosto 1972, n. 5».

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga

la seguente legge:

Art. 1

All' art. 1 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 8 le parole: «il sessanta per cento delle indennità percepite dai membri del Parlamento», sono sostituite dalle parole: «il sessantacinque per cento della indennità percepita dai deputati al Parlamento di cui all' art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ».

Art. 2

L' art. 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 è così modificato:

- la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una indennità aggiuntiva di funzione mensile pari ad una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nella misura del 25% per il Presidente, del 15% per i Vice Presidenti, del 10% per i Segretari ed i Questori»;
- la lettera b) è soppressa.

Art. 3

L' art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 è così modificato:

- la lettera a) è sostituita dalla seguente: «una indennità aggiuntiva di funzione mensile pari ad una percentuale dell' indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nella misura del 15% per i Presidenti di Commissione, del 7% per i Vice Presidenti, e del 4% per i Segretari»;
- la lettera b) è soppressa.

Art. 4

L' art. 4 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 è così modificato:

- la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una indennità aggiuntiva di funzione mensile pari ad una percentuale dell' indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale nella misura del 25% per il Presidente della Giunta e del 15% per gli Assessori.»;
- la lettera b) è soppressa.

Art. 5

Le indennità di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge non sono tra loro cumulabili.

Art. 6

I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio, non hanno diritto alla maggiorazione di cui all' art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6 .

Art. 7

L' art. 7 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, è soppresso.

Art. 8

L' art. 1 della legge regionale 20 luglio 1981, n. 43, è così modificato:

- alla lettera b) le cifre di lire «36.300» e lire «50.000» sono sostituite rispettivamente da «44.800» e «60.000» .

Art. 9

All'onere derivante dall' applicazione della presente legge valutato per l'anno 1983 in lire 100 milioni, si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al cap. 1 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1983, che presenta sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 25 novembre 1983

Fantini